



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3736 del 2024, proposto da Democrazia Cristiana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Stefanucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Elettorale Nazionale c/o Corte di Cassazione, non costituito in giudizio;

nei confronti

Partito U.D.C. (Unione Democratici Cristiani), non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 09170/2024, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 14 maggio 2024 il Cons. Carmelina Adesso;

Nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I signori Leonetti Carlo e Nino Luciani, in qualità, rispettivamente, di Presidente nazionale e legale rappresentante e di Segretario politico nazionale del partito della DEMOCRAZIA CRISTIANA impugnano la sentenza in epigrafe indicata che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso le decisioni n. 3/2024 e n. 10/2024 con cui l'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione ha respinto l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno alla sostituzione del "contrassegno scudo crociato" e l'istanza di riammissione alla competizione elettorale.

2. Gli odierni appellanti, premesso che il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata notifica agli organi dell'amministrazione che hanno emesso gli atti impugnati e ai controinteressati, chiedono la remissione in termine per errore scusabile per grave impedimento di fatto, non avendo il TAR tenuto conto che il ricorrente aveva presentato il ricorso personalmente, senza l'abilitazione ad alcun patrocinio.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno.

4. Con nota versata in atti in data 13 maggio 2024 il TAR Lazio ha comunicato il mancato deposito, nel giudizio R.G. 5136 del 2024, definito con la sentenza in questa sede impugnata, di copia del ricorso di appello ai sensi dell'art.129, comma 8, lett.b) c.p.a.

5. I ricorrenti hanno depositato memoria, chiedendo l'accoglimento dei motivi già

proposti in primo grado.

6. All'udienza speciale elettorale del 14 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. In via preliminare, il Collegio precisa che, stante l'assenza delle parti, non si è proceduto all'avviso ex art. 73 c.p.a in ordine ai rilevati profili di irricevibilità per mancato deposito del ricorso in appello ai sensi dell'art. 129 comma 8, inammissibilità parziale in quanto l'appello è stato proposto anche dal signor Leonetti non ricorrente in primo grado e improcedibilità dell'appello, non risultando agli atti che i ricorrenti abbiano proceduto al deposito della lista in vista della competizione elettorale.

8. Premesso quanto sopra, l'irricevibilità dell'appello consente di ritenere assorbite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 74, co. 4, cod. proc. amm. e 276, co. 2, cod. proc. Civ, le questioni di inammissibilità e improcedibilità rilevate dal Collegio.

9. L'art. 129, co. 8, cod. proc. amm. prescrive che, nel giudizio avverso gli atti immediatamente lesivi del diritto di partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, *“il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza: a) notificato [...] b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico; c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato”*.

10. Come ribadito anche di recente da questa Sezione (sent. n. 4248 del 10 maggio 2024), la disposizione è chiara nello stabilire tre diversi oneri che devono tutti essere adempiuti ai fini della ricevibilità dell'appello, tra i quali rientra anche il deposito del gravame presso il TAR che ha emesso la pronuncia impugnata.

11. Che vi si debba provvedere «a pena di decadenza» lo si evince tanto dal dato letterale inequivoco, quanto dallo scopo perseguito dalla norma, che è quello di assicurare l'esigenza – che esorbita dall'andamento del giudizio di appello, ma

appare riconducibile all'interesse pubblico – alla massima pubblicità del procedimento in considerazione del rilievo pubblico della controversia per la sua potenziale incidenza sulla competizione elettorale (in termini analoghi si v. Cons. St., sez. III, sent. n. 2075 del 2016).

12. Come comunicato dal TAR con nota del 13 maggio 2024, già richiamata dalla parte in fatto, non risulta depositata nei termini decadenziali previsti la copia del ricorso di appello ai sensi dell'art.129, comma 8, lett.b) c.p., circostanza che determina l'irricevibilità dell'appello.

13. Sussistono giustificati motivi, in ragione della natura della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Oberdan Forlenza, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Carmelina Adesso, Consigliere, Estensore

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere

L'ESTENSORE
Carmelina Adesso

IL PRESIDENTE
Oberdan Forlenza

IL SEGRETARIO